



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 252 LEGISLATURA N. X

DE/PN/SVM Oggetto: Approvazione del Piano regionale per il controllo con
0 NC finalità eradicativa della Nutria (Myocastor coypus)

Prot. Segr.
670

Lunedì 27 maggio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|-----------------|-----------|
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
|-----------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione del Piano regionale per il controllo con finalità eradicativa della Nutria (*Myocastor coypus*).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- di approvare il Piano regionale per il controllo con finalità eradicativa della Nutria (*Myocastor coypus*) così come da Allegato A parte integrante e sostanziale della presente delibera.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscio)

3



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE).
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 77/1999.
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 in applicazione del regolamento n. 1143/2014.
- Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
- Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- Legge n. 116/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".
- Legge n. 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".
- Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive".
- Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni;
- Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province;

MOTIVAZIONE

La Nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici, originario del Sud America ed importato in Italia nei primi del 1900 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce. Successivamente, a seguito di fughe o immissioni, si è avuta la naturalizzazione di nuclei popolativi auto riproduttivi con graduale espansione dell'areale distributivo e crescita demografica della specie su estese porzioni del territorio italiano.

La Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE) vieta di introdurre specie alloctone o se del caso ne chiede il controllo o l'eliminazione se minacciano gli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ecosistemi gli Habitat o le specie” (Allegato A, Art. 8 – h).

La Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 77/1999 include la nutria tra le specie alloctone invasive che causano impatti rilevanti alla biodiversità e chiama i Paesi membri del Consiglio d’Europa a eradicare, ove possibile, tale specie. Inoltre il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 impone agli Stati membri l’eradicazione rapida o il controllo di tale specie e il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016, in applicazione del regolamento n. 1143/2014, adotta un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

La Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e in particolare l’art.19, comma 2, prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, sulla base di parere - obbligatorio ma non vincolante - di ISPRA, chiamato a verificare la selettività dei metodi di prelievo utilizzati.

La Legge n. 221/2015 concernente le disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali prevede, ferma restando l’esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all’art. 2 della L. 157/92, stabilisce che la gestione di tale specie sia finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni secondo il disposto dell’articolo 19 della legge n. 157/92.

In ultimo, il Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017 adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 1143/2014 introducendo sanzioni e individuando competenze, con particolare riferimento a Regioni e Province Autonome.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed ISPRA hanno predisposto un primo Piano di gestione nazionale della Nutria al fine di definire le principali azioni e tecniche di intervento.

Conseguentemente è stato predisposto un Piano regionale per il controllo, con finalità eradicativa, della Nutria (*Myocastor coypus*) ed è stato trasmesso ad ISPRA con nota prot. 456312 del 12.04.2019.

L’ISPRA con nota n. 25933/T-A24 del 15.04.2019, assunta al protocollo regionale con n. 466553 del 15.04.2019, ha espresso parere favorevole all’attuazione del piano secondo i tempi e i modi indicati.

Nello stesso parere ISPRA reputa opportuno che la Regione si adoperi al fine di estendere l’operatività del Piano anche alle aree regionali a vario titolo protette in quanto le stesse possono fungere da prioritari siti in cui le nutrie si possono rifugiare, limitando in tal modo l’efficacia degli interventi.

A tal proposito giova ricordare come la normativa nazionale e regionale definiscano ambiti di competenza, ruoli e funzioni nella gestione e tutela della fauna selvatica e delle aree protette. Contemporaneamente va evidenziato il particolare status giuridico della Nutria e l’esigenza delle misure da mettere in atto secondo la normativa unionale e nazionale. Pertanto, affinché le misure di contenimento siano estese su tutto il territorio lo stesso Piano stabilisce che nelle Aree naturali protette regionali e, qualora se ne ravvisi la necessità nelle Aree naturali protette nazionali, dove la nutria risulta presente, si applicano le modalità indicate, con priorità per le aree protette che nei propri Piani hanno individuato la Nutria come possibile fattore di minaccia per le specie o per gli habitat presenti.

Infine, per quanto concerne l’assoggettamento alle procedure di VAS e VIncA, l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 definisce i campi di applicazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per le categorie a e b. I piani di controllo della fauna selvatica attuati ai sensi dell’art. 19 della L. 157/92 non sono compresi tra i piani e programmi riportati in categoria a) per i quali è prevista la procedura di valutazione; mentre gli art. 19, comma 2, e 22, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230 indicano che le misure di eradicazione e di gestione prevista ai sensi di tali articoli sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale di deliberare quanto segue:

- di approvare il Piano regionale per il controllo con finalità eradicativa della Nutria (*Myocastor coypus*) così come da Allegato A parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Daniele Sparvoli)



PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del del D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(Loredana Borraccini)





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 24 pagine, di cui n. 18 pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

**PIANO REGIONALE PER IL CONTROLLO CON FINALITÀ
ERADICATIVA DELLA NUTRIA (*Myocastor coypus*)**

2019-2024

13



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. PREMESSA

La Nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici, originario del Sud America ed importato in Italia nei primi del 1900 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce. Successivamente, a seguito di fughe o immissioni, si è avuta la naturalizzazione di nuclei popolativi auto riproduttivi con graduale espansione dell'areale distributivo e crescita demografica della specie su estese porzioni del territorio italiano.

Nei contesti più idonei il roditore ha presto raggiunto consistenze localmente elevate favorito in ciò dall'adattabilità ambientale, dall'elevato potenziale biotico e dalla mancanza di competitori naturali presenti invece nelle aree d'origine.

La Nutria, come tutti i roditori, dispone di un elevato tasso riproduttivo che si manifesta con parti numerosi e distribuiti nel corso dell'intera annualità, fatti salvi i mesi più rigidi alle latitudini più elevate. Possiede una buona capacità dispersiva soprattutto in presenza di un fitto reticolo idrografico naturale e/o artificiale. Inoltre l'indole criptica e crepuscolare propria della specie determina una sostanziale differenza tra la densità reale del roditore e quella percepita.

Considerato l'incremento della popolazione e valutati gli adempimenti previsti dalla normativa si ritiene necessario procedere con l'adozione di un piano di controllo della Nutria con finalità eradicativa o che comunque determini una densità prossima allo zero ed un contenimento spaziale utile al raggiungimenti degli obiettivi prefissati nel rispetto delle indicazioni del Piano di gestione nazionale.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Quadro normativo internazionale

- Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE) che vieta di introdurre specie alloctone o se del caso ne chiede il controllo o l'eliminazione se minacciano gli ecosistemi gli Habitat o le specie" (Allegato A, Art.8 – h).
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 77/1999 che include la Nutria tra le specie alloctone invasive che causano impatti rilevati alla biodiversità e chiama i Paesi membri del Consiglio d'Europa a eradicare, ove possibile, tale specie.
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie alloctone invasive, che impone tra l'altro agli Stati membri l'eradicazione rapida o il controllo di tale specie.

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Regolamento di esecuzione (UE) 1141/2016 della Commissione del 13 luglio 2016, che adotta l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Normativa nazionale

- Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- Legge n. 116/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare con l'art.11, comma 11 bis, le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, sono escluse dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 modificando in tal senso l'art.2, comma 2.
- Legge n. 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".
- Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive".
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni."

Normativa regionale

- Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm. e ii..
- Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. EVOLUZIONE DEL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

Come evidenziato in premessa la Nutria è specie alloctona per il territorio nazionale dove è stata artificialmente introdotta nei primi decenni del XX secolo per scopi economici. Considerato che l'art. 2 della legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria" sancisce che fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, le popolazioni di Nutria naturalizzate sono state considerate, sin dal loro stabile insediamento, fauna selvatica. L'appartenenza della Nutria alla fauna selvatica ha comportato la possibilità della limitazione numerica delle popolazioni mediante il ricorso a metodi selettivi secondo la procedura indicata dall'art. 19 della legge n. 157/92 sentito il parere di ISPRA. In virtù del suddetto disposto normativo in diverse realtà locali sono stati attivati piani regionali e provinciali di controllo finalizzati all'eradicazione locale o al contenimento delle popolazioni, al fine di prevenire e mitigare i danni arrecati dalla Nutria agli ecosistemi naturali, alle attività economiche dell'uomo e alla sicurezza pubblica. Gli strumenti ritenuti accettabili per la realizzazione dei piani di controllo sono stati la cattura selettiva in vivo entro gabbie-trappola, eventualmente dotate di esca alimentare, con successiva soppressione, oppure l'abbattimento diretto con arma da fuoco.

L'entrata in vigore della legge n. 116/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art.11, comma 11 bis, ha modificato lo status giuridico della Nutria escludendola, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92, modificando in tal senso l'art.2, comma 2.

La successiva Circolare interministeriale, firmata da Ministero della Salute e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il 31.10.2014, ha proposto un'interpretazione del quadro normativo, così come sopra modificato, che trasferiva la competenza in materia di gestione delle nutrie ai Comuni.

In diverse realtà locali l'attribuzione della competenza ai Comuni e la mancata approvazione dei piani di contenimento da parte di molti di questi, unita alla venuta meno dell'impegno regionale e provinciale, ha determinato un significativo calo dell'efficacia degli interventi di controllo e diffuse situazioni di disomogeneità nell'azione di contenimento della specie.

L'approvazione della legge n. 221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, ha confermato l'esclusione della Nutria dalle specie di fauna selvatica prevedendo altresì che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni presenti vengano realizzati secondo i modi e le procedure disposte dall'art.19 della legge n. 157/92. Titolare dell'attuazione dei piani di controllo sono le Regioni.

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive così come definite all'art. 3 commi 1 e 2, che chiariscono come per "specie esotica" (o alloctona) si intenda "qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microorganismi spostato al di fuori del suo areale naturale"... "specie esotica invasiva: una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi". Inoltre, il Regolamento 1143/2014 ha introdotto specifici obblighi per le specie contemplate nell'elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale, che prevedono in particolare l'attuazione di misure di gestione volte all'eradicazione nelle fasi iniziali dell'invasione (art. 17), o, per le specie ampiamente diffuse, l'attivazione – entro 18 mesi dall'entrata in vigore della norma - di misure di gestione efficaci, consistenti in interventi fisici, chimici o biologici, letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni (art. 19).

Tale norma comunitaria ha quindi introdotto diversi obblighi per l'Italia che deve dotarsi di un piano nazionale di gestione della Nutria ed attivare in tempi rapidi efficaci misure di eradicazione o contenimento della specie.

È stato infine emanato il Decreto legislativo n. 230/2017 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

4. CONFLITTI ESISTENTI O POTENZIALI

Impatto sulle biocenosi

La nutria è un erbivoro generalista che può alimentarsi con una grande varietà di materiali vegetali di diverse specie di cui preleva le foglie, steli e radici. In genere seleziona le parti di piante con il più alto valore nutritivo, scavando o cercando in acqua radici e tuberi ricchi di energia e lasciando spesso la maggior parte della pianta non consumata.

Il sovrappascolamento attuato dalle nutrie che si nutrono delle parti sia epigee che ipogee delle piante, provoca un deterioramento qualitativo degli ambienti umidi che rappresentano un biotopo di grande valore ecologico (Ninfee *Nymphaea* spp., Canna di palude *Phragmites* spp., Tifa *Typha* spp., ecc.).

La nutria sembra avere un impatto negativo anche sulla fauna. È stato riscontrato come in alcuni casi ci sia un vero e proprio impatto negativo soprattutto su alcune specie ornitiche tipiche di ambiente acquatico (es. Folaga *Fulica atra*, Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, Germano reale *Anas platyrhynchos* ecc.) in quanto le nutrie utilizzano i nidi galleggianti in acqua come piattaforme per il riposo, salendovi sopra e affondandoli o rompendo le uova (Bertolino et al., 2011; Angelici et al., 2012)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Danni alle produzioni agricole

La Nutria è un roditore a dieta essenzialmente erbivora e generalista che comprende diverse essenze vegetali naturali e coltivate. La mole corporea non indifferente necessita esigenze alimentari elevate che per un soggetto adulto si aggirano su valori di 1,2 – 2,5 chilogrammi di alimento fresco al giorno. Lo spettro trofico può comprendere una frazione più o meno importante di piante coltivate. Bisogna infatti considerare come le piante coltivate siano generalmente più ricche di elementi nutritivi rispetto a quelle naturali e quindi più appetite a parità di densità populativa. Inoltre esse risultano più concentrate nello spazio, per cui anche sotto il profilo del bilancio energetico il loro utilizzo appare più vantaggioso rispetto a quello delle piante spontanee.

Tuttavia, l'utilizzo di colture è condizionato dalla distanza delle colture stesse dai corsi d'acqua e dalla presenza di fonti alimentari naturali. Se disponibile, la nutria si alimenta sulla vegetazione acquatica e delle rive, evitando di allontanarsi per raggiungere aree coltivate (Borgnia et al., 2000; D'Adamo et al., 2000). Al contrario, se la vegetazione naturale è assente, gli animali possono muoversi lontano dall'acqua e avere un impatto sulle colture (Corriale et al., 2006).

Rischi idraulici

La preferenza per l'ambiente acquatico propria della specie, unita alla consuetudine di scavare gallerie e tane ipogee con sviluppo lineare anche di diversi metri, può rappresentare un rischio per la tenuta delle arginature di corsi d'acqua naturali, di canali di irrigazione e di scolo e bacini artificiali, in particolare in occasione di piene. La tana viene ricavata nelle sponde con escavazione diretta di un tunnel di vari metri, con camere terminali per il riposo e alcune uscite secondarie. In particolare sulle arginature fuori terra di corsi d'acqua e canali la presenza di tane di Nutria può contribuire ad innalzare il pericolo di rotta idraulica soprattutto se, come già accennato, associato alla contestuale presenza di tane e gallerie scavate da altri mammiferi ad abitudini fossorie creando cunicoli, talora passanti, nel corpo arginale. Tuttavia di norma le tane di Nutria sono scavate in prossimità del pelo d'acqua interno o esterno all'argine (fosso di gronda) interessando il profilo basale della sponda arginale. Nel caso invece di scavi prodotti su canali interrati non sussiste un vero e proprio rischio idraulico. In questi casi il problema riguarda il progressivo smottamento del terreno delle sponde dei canali, con il conseguente pericolo di occlusione della sezione idraulica e di erosione delle sponde medesime. In tali casi si determina un rischio di possibile cedimento delle strade poderali che fiancheggiano i canali, causato dalla sottostante presenza di una rete di gallerie, con conseguente ribaltamento dei mezzi agricoli.

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Aspetti sanitari

La Nutria può costituire un serbatoio per la diffusione di alcuni parassiti. I più importanti sono le fasciole come Fasciola epatica e le leptospire come *Leptospira interrogans*. Questi parassiti, come alcuni batteri presenti nella nutria, possono essere diffusi nell'ambiente e trasmessi all'uomo. La probabilità di questa trasmissione è sostanzialmente legata all'ecologia dei portatori (Lavanceau e Guédon 1995). Nella nutria la presenza di leptospire è stata evidenziata in particolare nelle feci e nell'urina. Ciò può causare la trasmissione della leptospirosi ad altri animali selvatici e al bestiame allevato. La leptospirosi è di solito presente in quasi la metà degli individui naturali di nutria, tuttavia la malattia si presenta spesso in uno stato sub-clinico.


Diversi lavori hanno evidenziato positività agli anticorpi di leptospira con prevalenze anche alte (e.g. Waitkins et al. 1985; Michel et al. 2001; Bollo et al. 2003; Vein et al. 2013). Farina e Andreani (1970) e Arcangeli et al. (1997), attribuiscono alla nutria un ruolo di portatrice di *Leptospira* sulla base dei riscontri di prevalenza di soggetti con presenza di anticorpi. Il mancato isolamento delle leptospire suggerisce, tuttavia, l'attribuzione alla nutria di un ruolo di portatrice secondaria, occasionale e quindi di scarsa rilevanza epidemiologica, almeno per quanto riguarda le leptospire del gruppo icterohaemorrhagiae. Più recentemente, alcune ricerche francesi hanno rilevato la presenza di leptospire nel fegato degli animali (Michel et al. 2001; Aviat et al. 2009; Vein et al. 2013). Aviat et al. (2013) hanno evidenziato come nella nutria a un'alta positività sierologia (31-66%) corrisponda una bassa presenza renale (3,3%), mentre l'infezione renale è decisamente più alta in altre specie presenti nelle stesse aree (*Rattus norvegicus* 34.7%, *Ondatra zibetichus* 15.8%). Vein et al. (2013) hanno evidenziato una maggiore presenza di leptospire a livello renale (prevalenza 8.0 - 12.1%) in animali in buone condizioni, suggerendo un possibile ruolo della specie come reservoir di leptospirosi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. DISTRIBUZIONE E CONSISTENZA A SCALA REGIONALE

Nelle Marche la Nutria è presente allo stato libero con una distribuzione inizialmente occasionale, causale e limitata nel tempo che ha subito negli ultimi anni un evidente incremento:



Distribuzione della nutria aggiornata al 2017 nella Regione Marche (da: Piano di gestione nazionale della Nutria (*Myocastor coypus*), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – ISPRA).

L'elevato tasso riproduttivo e una buona capacità dispersiva ne hanno però favorito la diffusione in corrispondenza dei principali corsi d'acqua ma anche in territori del distretto appenninico dove sono frequenti le segnalazioni di singoli individui ripetutamente osservati.

La nutria è presente comunque con una distribuzione diffusa soprattutto nel pesarese e nel maceratese. Nelle altre province la presenza della nutria sembra circoscritta alle zone contigue agli alvei dei principali corsi d'acqua comprese le relative fasce costiere.

Non è chiaro oggi quanto le popolazioni siano stabilizzate e quali siano i confini dell'areale dei nuclei presenti. Gli impatti prevalenti o comunque le eventuali criticità si sono registrate su colture agricole e in aree urbane e turistiche che negli anni pregressi hanno consentito la corretta localizzazione in funzione della possibilità di accedere a contributi per il risarcimento dei danni fino all'entrata in vigore della L. n. 116/2014.

Comunque l'indice di gravità stimato, indicato nel Piano di gestione nazionale, è 3.

Nel passato alcune Amministrazioni provinciali hanno adottato, al fine di mitigare l'impatto sulle attività antropiche e con l'intento di limitarne la diffusione, specifici Piani di controllo ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92 e dell'art. 25 della L. r. n. 7/95.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6. PIANO DI CONTROLLO

Alla Regione compete il controllo della Nutria nel territorio di propria competenza attraverso la predisposizione di un Piano, il coordinamento delle attività previste ed il controllo della loro corretta attuazione.

Preso atto che gli interventi di controllo della popolazione di Nutria, in quanto specie alloctona invasiva non tutelata dalla L. n. 157/92, sono finalizzati alla eradicazione della specie, si ritiene, così come indicato dall'ISPRA, che non debba essere prevista la "prioritaria applicazione di metodi indiretti ecologici" di intervento come disposto dall'art. 19 della L. n. 157/92.

6.1. Finalità perseguite

Il controllo della Nutria si rende necessario su tutto il territorio regionale, dando indicazioni anche per le aree urbane e per le Aree naturali protette (Parchi e Riserve naturali), ed è finalizzato al contenimento con intento eradicativo. Gli interventi di limitazione devono pertanto assumere caratteristiche di capillarità e continuità sia temporale che spaziale e vedranno coinvolti attivamente tutti i soggetti a diverso titolo interessati dai problemi causati dalla specie nel rispetto delle competenze assegnate dalla L.n. 157/92. Più in particolare si ritiene utile coinvolgere, al fine di limitare l'impatto della specie sulle difese idrauliche e, in particolare, sui sistemi arginali, gli Enti gestori delle opere suddette (Servizi Tecnici di Bacino, Agenzie interregionali, Consorzi di Bonifica), con riferimento alle rispettive competenze territoriali mediante la formazione del personale secondo quanto stabilito dal successivo punto 7 e nel rispetto delle procedure d'intervento previste dal presente piano.

Alla mitigazione dell'impatto sulle colture agricole si ritiene di provvedere consentendo all'agricoltore proprietario o conduttore di intervenire direttamente se in possesso dei requisiti richiesti o tramite operatore di sua fiducia, purché adeguatamente formato, con le modalità indicate nel presente piano.

Per la salvaguardia della biodiversità gli interventi potranno essere prioritariamente programmati nei Siti della Rete Natura 2000 che nelle rispettive Misure di conservazione/Piani di gestione approvati hanno individuato nella Nutria un possibile fattore di minaccia per le specie o gli habitat presenti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6.2. Metodi di intervento**6.2.1. Cattura mediante gabbie-trappola**

La cattura in vivo tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale di riduzione numerica in virtù della rispondenza a requisiti buona selettività, efficacia e ridotto disturbo che ne consentono l'utilizzo in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie.

Vanno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco) preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura della Polizia provinciale.

Le gabbie, una volta attivate, devono essere controllate almeno una volta al giorno (due volte al giorno in periodo estivo avendo cura di posizionarle in zone ombreggiate).

Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la eventuale presenza nelle gabbie di specie non bersaglio.

Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati.

Coloro che utilizzano gabbie date in concessione sono tenuti a custodire i beni affidati con diligenza, a non cederli a terzi senza l'autorizzazione e a comunicare tempestivamente ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento.

La Regione può autorizzare i soggetti che intendono effettuare catture a dotarsi di trappole acquistate o realizzate a propria cura e spese. In ogni caso anche tali trappole dovranno essere preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura della Polizia provinciale

La soppressione con metodo eutanastico degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura (entro e non oltre 12 ore) mediante:

- arma da fuoco con canna ad anima liscia di cui all'art. 13 comma 1 della L. n. 157/92;
- arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro (tipo flobert);
- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4.5 per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanastico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e custodita nella custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta concentrazione.

I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti protettivi sufficientemente spessi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

6.2.2. Abbattimento diretto con arma da fuoco

L'abbattimento diretto può essere effettuato con arma da fuoco consentita dall'art. 13 della L. n. 157/92.

6.2.3. Controllo della riproduzione

Le tecniche di controllo della riproduzione della Nutria presentano significativi limiti, sintetizzati di seguito, che rendono tale alternativa gestionale non applicabile al caso in esame. Interventi condotti mediante cattura, sterilizzazione chirurgica e successiva liberazione, richiedono rilevanti impegni economici ed operativi, risultano teoricamente applicabili a piccola scala territoriale e su nuclei numericamente molto contenuti ed ecologicamente isolati, e non possono invece essere utilizzati per il contenimento numerico di popolazioni distribuite senza soluzione di continuità su ampi comprensori, quali la pianura padana, né possono essere applicati alla generalità del territorio italiano interessato da popolazioni.

In riferimento all'utilizzo di vaccini immunocontraccettivi, si riportano di seguito alcune considerazioni estratte da un rapporto sulla materia (La Morgia V., Genovesi P., Massei G., 2016) in prep.), al quale si rimanda per una più dettagliata disamina di questa tecnica. La relazione analizza in particolare le potenzialità applicative dei vaccini immunocontraccettivi mono-dose, che sembrano offrire le migliori prospettive per la gestione delle popolazioni di animali selvatici (Massei G., Cowan D., 2014). Attualmente la somministrazione di tali vaccini è possibile esclusivamente tramite iniezione intramuscolare (Pai M., 2009), e pertanto l'utilizzo di questa tecnica richiederebbe la cattura e successiva manipolazione degli animali, limitando sostanzialmente le potenzialità applicative della tecnica. Inoltre, sono ancora da valutare pienamente la selettività e l'efficacia a lungo termine della tecnica (Pai M., 2009, Pai M. et alii, 2011), che va attualmente considerata in una fase sperimentale di sviluppo.

In conclusione si ritiene che né la sterilizzazione chirurgica, né la somministrazione di sostanze con effetto immunocontraccettivo, allo stato attuale, possano essere utilizzate per il controllo della Nutria.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6.2.4. Divieti

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.

7. PERSONALE IMPIEGATO NELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Le catture e/o gli abbattimenti sono attuati dalla Polizia provinciale territorialmente competente che possono avvalersi dei soggetti indicati all'art. 19 della L. 157/92 e all'art. 25 della L.r. n. 7/95

Nelle Aree naturali protette alle operazioni di cattura e/o abbattimento provvede l'Ente di gestione con il proprio personale o all'occorrenza con l'ausilio della Polizia provinciale competente per territorio previa apposita convenzione.

Per le operazioni di cattura mediante gabbie-trappola non è richiesta la licenza di caccia stante l'esclusione della Nutria dalle specie di fauna selvatica di cui alla L. n. 157/92.

Gli agricoltori possono procedere alla cattura e, se in possesso di licenza di caccia in corso di validità, all'abbattimento diretto con arma da fuoco così come stabilito dal presente Piano, dandone preventiva comunicazione alla Polizia Provinciale, sui terreni di proprietà o in conduzione, indossando, per l'utilizzo dell'arma da fuoco, un capo ad alta visibilità e nel rispetto di quanto indicato nel presente Piano.

Considerato l'inquadramento giuridico della Nutria e le finalità ad esso correlate, disciplinate anche dal presente Piano, sono autorizzati all'abbattimento i cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria nei periodi e negli orari indicati dal calendario venatorio e nel rispetto di quanto indicato nel presente Piano.

I responsabili di impresa o comunque di suolo privato, gli Enti gestori delle acque, i Consorzi di bonifica, ed eventuali altri soggetti competenti delle difese idrauliche, nonché i Comuni in ambito urbano, possono incaricare delle operazioni di controllo imprese di disinfestazione o *pest control* nel rispetto delle indicazioni del presente Piano. I suddetti soggetti dovranno produrre un'informativa preventiva all'Amministrazione competente (Regione), nonché una relazione di rendicontazione al termine dei lavori. Ogni operatore o soggetto che partecipa comunque alle attività di controllo della nutria deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa e dovrà rendicontare i risultati delle operazioni di controllo alla Polizia provinciale che procederà secondo quanto previsto al successivo punto 11.

Onde promuovere l'attuazione del presente piano possono essere sottoscritte apposite convenzioni tra le Province, le Aree Naturali Protette, i Comuni ed altri soggetti a vario titolo interessati (Enti gestori delle acque, Consorzi di bonifica, ecc.).



8. DISPOSIZIONI PER LE DIVERSE AREE DI INTERVENTO

1. Territorio cacciabile

In territorio cacciabile è consentito:

- Cattura tramite l'utilizzo delle gabbie e successiva soppressione tutto l'anno.
- Abbattimento diretto con arma da fuoco tutto l'anno.

2. Oasi di protezione di cui alla L. n. 157/92 e L.r. n. 7/95

Il controllo nelle Oasi di Protezione può essere esercitato tutto l'anno prioritariamente mediante l'uso di gabbie-trappola.

Nelle Oasi di Protezione è vietato l'abbattimento diretto delle nutrie con sparo, salvo diverse disposizioni e su esclusiva valutazione della Polizia provinciale, motivata da particolari casi di urgenza ed emergenza, previa individuazione delle zone dove si potranno effettuare gli abbattimenti, la durata e i periodi di tali abbattimenti. Lo sparo andrà comunque escluso in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo.

3. Siti Rete Natura 2000

Nei Siti della Rete Natura 2000, qualora non ricadenti in Aree naturali protette o negli Istituti di protezione di cui al successivo punto 4 il controllo della Nutria può essere eseguito:

- mediante cattura con gabbia-trappola e successiva soppressione con i metodi sopraindicati, tutto l'anno.
- con abbattimento diretto con arma da fuoco che può essere effettuato tutto l'anno fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali lo sparo va escluso in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo. In tali ambiti è consentito solo l'uso di munizioni atossiche.

4. Istituti di protezione di cui alla L. 157/92, escluse le oasi di protezione (ZRC e Centri pubblici di produzione della fauna selvatica)

Il controllo della Nutria nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e nei Centri Pubblici e Privati per la Riproduzione della Fauna Selvatica può essere effettuato per l'intero anno mediante l'utilizzo delle gabbie di cattura e successiva soppressione con i metodi sopraindicati.

L'abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti deve essere limitato al periodo 1 agosto – 1 febbraio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. Istituti privati (AFV, AATV, Centri privati produzione fauna selvatica)

In questi Istituti il controllo della nutria può essere effettuato durante tutto l'arco dell'anno sia mediante l'utilizzo di gabbie di cattura (e successiva soppressione) come precedentemente indicato, sia tramite abbattimento con arma da fuoco.

6. Aree urbane

Per fronteggiare situazioni contingibili ed urgenti derivanti dalla presenza della Nutria in ambito cittadino i Comuni possono attivare il controllo della Nutria nelle aree urbane con l'uso esclusivo di gabbie trappola nel rispetto delle indicazioni procedurali e di rendicontazione contenute nel presente piano anche avvalendosi di imprese di disinfestazioni o pest control che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

7. Aree naturali protette ai sensi L.r. n. 15/94 e della L. n. 394/91

Nelle Aree naturali protette regionali e, qualora se ne ravvisi la necessità nelle Aree naturali protette nazionali, si applicano le seguenti modalità, con priorità per le aree protette che nei propri Piani hanno individuato la Nutria come possibile fattore di minaccia per le specie o per gli habitat presenti.

Nelle aree A, B e C il controllo può essere esercitato tutto l'anno prioritariamente mediante l'uso di gabbie-trappola di cui al precedente punto 6.2.1, sotto la responsabilità e sorveglianza dell'ente di gestione, e successiva soppressione con i metodi indicati al punto 6.2.1, salvo diverse disposizioni sul metodo appositamente emanate dall'ente di gestione dell'area naturale protetta.

Nelle aree A, B e C è vietato l'abbattimento diretto delle nutrie con sparo, salvo diversa disposizione dell'ente di gestione motivata da particolari casi di urgenza ed emergenza, previa individuazione delle zone dove si potranno effettuare gli abbattimenti, della durata e dei periodi di tali abbattimenti. Lo sparo andrà comunque escluso in prossimità di garzaie o di siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo sotto la responsabilità e sorveglianza dell'ente di gestione dell'area naturale protetta.

9. QUANTITATIVI MASSIMI DI CAPI PRELEVABILI

Tenuto conto che l'obiettivo auspicabile, anche se di difficile attuazione, è l'eradicazione della specie dal territorio regionale e visto lo status giuridico della specie, non sono previste limitazioni numeriche al prelievo della Nutria.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10. SMALTIMENTO DELLE CARCASSE

Il Regolamento CE n. 1069/2009 all'art. 2, comma 2, lettera a) esclude dall'ambito di applicazione del Regolamento stesso *“i corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali ad eccezione degli animali acquatici catturati a scopi commerciali”*.

Si consideri che le nutrie appartenenti a popolazioni naturalizzate sono considerate animali selvatici ai sensi dell'art. 3, punto 7 del Regolamento n. 1069/2009 (animali non detenuti dall'uomo). Perciò quando a giudizio della competente Autorità Sanitaria non sussista il sospetto, supportato da evidenze, che le nutrie siano infette o affette da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, non si è tenuti ad applicare le norme del Regolamento di cui sopra.

Ciò non di meno, anche nel caso in cui non vi sia sospetto che le nutrie siano affette da malattie trasmissibili, appare opportuno individuare modalità di smaltimento che forniscano sufficienti garanzie sotto il profilo sia ecologico che igienico-sanitario¹. A tal fine si prevede quanto segue:

- nel caso di **piccole quantità giornaliere**, individuabili nell'ordine di al massimo 10 capi per ettaro, le nutrie uccise possono essere smaltite direttamente dall'operatore mediante sotterramento. Questo dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni della falda freatica e a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi (ricoperte con almeno 100 cm di terreno compattato);
- in caso di **rilevanti quantitativi giornalieri o di impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento**, le nutrie uccise sono assimilate ai *Materiali di categoria 2* di cui all'art. 9 del Regolamento CE n. 1069/2009 lettera f) punto i). Il loro smaltimento dovrà avvenire attraverso una delle metodiche previste dall'art. 13 del suddetto Regolamento.

Le nutrie abbattute direttamente con arma da fuoco uccise nell'ambito dei piani di controllo che in via eccezionale per le condizioni dell'habitat non sia possibile recuperare, possono essere lasciate in loco. Questa possibilità trova supporto nei *consideranda* posti in premessa al Regolamento sopra menzionato, in particolare al punto 13), dove si afferma: *“Inoltre, al fine di prevenire rischi derivanti da animali selvatici, ai corpi o parti di corpi di tali animali, dei quali si sospetta che siano stati contaminati da malattie trasmissibili, dovrebbero applicarsi le norme del presente regolamento. Questo non dovrebbe implicare l'obbligo di raccogliere e smaltire i corpi degli animali selvatici che sono morti o sono stati cacciati nel*

¹ L'abbandono delle carcasse in loco può provocare conseguenze indesiderate quali l'aumento della disponibilità alimentare per specie carnivore opportuniste (volpe, corvidi, ecc.) o fornire il substrato, nelle zone umide e in presenza di elevate temperature, per l'insorgenza di focolai di botulismo aviare.

13



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

loro habitat naturale. (omissis)”. Pertanto, se non si ha ragione di ritenere che le nutrie uccise siano contaminate da malattie trasmissibili, non dovrebbe sussistere l’obbligo di raccolta e smaltimento dei loro corpi.

11. RENDICONTAZIONE

Ogni operatore o Ente che partecipa comunque alle attività di controllo della nutria dovrà rendicontare i risultati delle operazioni di controllo alla Polizia provinciale.

La Polizia provinciale invia alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il resoconto dettagliato dell’attività di controllo dell’anno precedente riportante, per ciascun mese, il numero di operatori impiegati, il numero di uscite, il numero di animali prelevati, le tecniche utilizzate, il Comune e la località o l’Istituto faunistico interessato.

Al termine del periodo di attuazione del piano (2024) la regione produrrà ad ISPRA un articolato documento di rendicontazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

12. MONITORAGGIO

Anche in riferimento agli obblighi derivanti dal Regolamento EU 1143/2014, la Regione assicura un costante monitoraggio delle attività di controllo e dei risultati conseguiti prevedendo l’invio ad ISPRA, al termine di ogni annualità di intervento, di una rendicontazione che descriva i numeri di animali rimossi suddiviso per tipologia di tecnica impiegata, e ove possibile di informazioni integrative raccolte sugli animali abbattuti.

Si ritiene che la conta del numero di animali rimossi possa essere un efficace metodo per stimare la consistenza della popolazione stante le scarse risorse a disposizione rispetto ad ulteriori metodi di valutazione della consistenza che comunque saranno opportunamente valutati ed utilizzati qualora ne ricorreranno le condizioni.

Considerati gli obblighi previsti dall’art. 14 (sistema di sorveglianza) del regolamento 1143/2014, si resta disponibili a prevedere assieme ad ISPRA la conduzione di monitoraggi volti a saggiare la dinamica delle popolazioni.

13



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13. DURATA DEL PIANO DI CONTROLLO

Il presente piano ha durata quinquennale dalla data della sua approvazione. Entro il termine dell'anno 2024 andrà comunque prodotta ad ISPRA la rendicontazione sopra richiamata.

14. ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VAS (Valutazione Ambientale Strategica) E DI VInCA (Valutazione di Incidenza)

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 definisce i campi di applicazione della VAS (categorie a e b). I piani di controllo della fauna selvatica attuati ai sensi dell'art. 19 della L. 157/92 non sono compresi tra i piani e programmi riportati in categoria a) per i quali è prevista la procedura di valutazione.

Per quanto riguarda la Valutazione di incidenza, si evidenzia che il D. Lgs. n. 230/2017 sia nel caso delle misure di rilevamento precoce ed eradicazione rapida (art. 19, comma 2), sia nel caso delle misure di gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse (art. 22, comma 2), nel cui contesto si situa il presente piano, considera dette misure connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al DPR n. 357/97 e smi, e pertanto, ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 3 della citata norma, fuori dall'ambito di applicazione della suddetta procedura valutativa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

BIBLIOGRAFIA CITATA

BERTOLINO S., COCCHI R., 2018 – Piano di gestione nazionale della Nutria (*Myocastor coypus*). Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – ISPRA.

COCCHI R., F. RIGA, 2001 - Linee guida per il controllo della Nutria (*Myocastor coypus*). Quad. Cons. Natura, 5, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna selvatica.

LA MORGIA V., P. GENOVESI, G. MASSEI, 2016 - Utilizzo del vaccino immunocontraccettivo GonaConTM nell’ambito del programma di eradicazione dello Scoiattolo grigio in Umbria. Rapporto tecnico; pp:1-6.

MASSEI, G., D. Cowan, 2014 - Fertility control to mitigate human-wildlife conflicts: a review. *Wildlife Research*, 41(1), pp.1-21.

PAI, M., 2009 - Field evaluation of the immunocontraceptive GonaConTM in reducing Eastern gray squirrel fecundity in urban areas. All Dissertations.

PAI, M. et al., 2011 - Immunocontraception in Eastern Gray Squirrels (*Sciurus carolinensis*): Morphologic Changes in Reproductive Organs. *Journal of Zoo and Wildlife Medicine*, 42(4), pp.718-722.

PANZACCHI M., S. BERTOLINO, R. COCCHI, P. GENOVESI, 2007 - Population control of coypu in Italy compared to eradication in UK: a cost/benefit analysis. *Wildl. Biol.* 13:2 pp.159-171.

Y
B